

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/822 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 maggio 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

| Descrizione delle merci  | Classificazione (codice NC) | Motivazioni  |
|--|-----------------------------|--|
| (1)  | (2)                         | (3)  |
| <p>Un articolo (chiamato «palo a vite») di sezione circolare, lungo circa 55 cm con un diametro esterno di 6 cm, di lamiera d'acciaio zincata laminata a caldo.</p> <p>Un'estremità del palo è conica e filettata, l'altra presenta un elemento a forma di U con fori per l'inserimento di viti.</p> <p>L'articolo è progettato per essere avvitato nel terreno o in un altro supporto e per fissare così in modo permanente pali di legno per costruzioni (una volta posizionati correttamente rimangono in quella posizione) che vengono inseriti nell'elemento a forma di U e fissati con viti.</p> <p>I pali a vite sono utilizzati nelle costruzioni di legno, negli impianti solari, nelle strutture a verde o destinate a eventi, nei sistemi di recinzione, per assi, striscioni ecc.</p> <p>Cfr. illustrazione <sup>(1)</sup></p> | 7308 90 59                  | <p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e del testo dei codici NC 7308, 7308 90 e 7308 90 59.</p> <p>L'articolo possiede le caratteristiche obiettive delle «parti di costruzioni» della voce 7308. È appositamente progettato per l'assemblaggio degli elementi strutturali; una volta che la costruzione è in posizione rimane in quella posizione. L'articolo possiede fori nei quali si inseriscono le viti al momento dell'assemblaggio per fissare gli elementi strutturali [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 7308, primo paragrafo].</p> <p>La classificazione alla voce 7326 come altri lavori di ferro o acciaio è esclusa in quanto gli articoli per uso nelle costruzioni rientrano nella voce 7308 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7326, punto 1).</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7308 90 59 come parte di costruzioni di acciaio.</p> |

<sup>(1)</sup> L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

